

ACCORDO OPERATIVO

relativo a interventi agevolativi da concedersi a valere sul fondo rotativo di cui al decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251 (convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394), in collaborazione con il sistema bancario (nel prosieguo, l'“Accordo”)

TRA

- (1) **Società Italiana per le Imprese all'Estero - SIMEST S.p.A.**, codice fiscale e partita IVA n. 04102891001 - società sottoposta all'attività di direzione e coordinamento di Cassa depositi e prestiti S.p.A. con sede in Roma, codice fiscale e partita IVA n. 05804521002 in qualità di gestore del fondo di cui all'articolo 2 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394 - rappresentata [dall'Amministratore Delegato e Direttore Generale Regina Corradini D'Arienzo], munita dei poteri per sottoscrivere il presente Accordo, domiciliata in Roma, in ragione della carica e agli effetti del presente Accordo, presso la sede sociale in Piazza Giuseppe Verdi n.10 (di seguito, “**SIMEST**”); e
- (2) **[denominazione banca aderente]** con sede in [città], [indirizzo], n. [●], [cap], capitale sociale Euro [●], interamente versato, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro Imprese di Euro [●], iscritta al numero [●] dell'albo delle banche ai sensi dell'articolo 13 del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385, facente parte del gruppo bancario [●] iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari al n. [●], rappresentata da [●], domiciliato per la carica in [●], debitamente autorizzato a sottoscrivere il presente Accordo in forza di [●] (di seguito, la “**Banca Aderente**” e, collettivamente con SIMEST, le “**Parti**”).

PREMESSO CHE:

- (A) l'articolo 25 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143 ha attribuito a SIMEST la gestione degli interventi di sostegno finanziario all'internazionalizzazione del sistema produttivo a valere sul fondo di cui all'articolo 2 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394 (il “**Fondo**”);
- (B) in attuazione di quanto previsto all'articolo 6 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 (come successivamente modificato e integrato), con Decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro delle imprese e del *made in Italy* e con il Ministro dell'economia e delle finanze (il “**Decreto Interministeriale**”), sono stati stabiliti i termini, le modalità e le condizioni delle agevolazioni finanziarie concesse a valere sul Fondo a sostegno delle iniziative delle imprese italiane dirette alla loro promozione, sviluppo e consolidamento sui mercati internazionali;
- (C) con le Circolari operative, pubblicate sul sito istituzionale di SIMEST, il Comitato Agevolazioni di cui l'articolo 1, comma 270, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (il “**Comitato Agevolazioni**”), organo competente ad amministrare il Fondo, ha disciplinato le modalità per la concessione delle agevolazioni finanziarie e gli aspetti operativi connessi alla gestione di ciascun intervento agevolativo di cui al Decreto Interministeriale;

- (D) con delibera del Comitato Agevolazioni del [●] (la “**Delibera Quadro**”), tra l’altro, (i) sono stati definiti i termini, le modalità, i limiti e le condizioni secondo cui SIMEST può avvalersi della collaborazione del sistema bancario con riferimento agli Interventi Agevolativi (come di seguito definiti) a valere sul Fondo; (ii) è stato approvato lo schema del presente Accordo; e (iii) sono state definite le modalità di pubblicità e di adesione del sistema bancario al presente Accordo;
- (E) alla luce di quanto precede e di quanto previsto nella Normativa Applicabile (come di seguito definita), è stata avviata una forma di collaborazione sinergica con il sistema bancario nell’ambito dell’operatività del Fondo che, con riferimento agli Interventi Agevolativi che possono essere concessi tempo per tempo a valere sul Fondo ai sensi della Normativa Applicabile, prevede il coinvolgimento del sistema bancario, al fine, tra l’altro, di co-finanziare (i.e., con operatività in modalità c.d. *blending*), in aggiunta agli Interventi Agevolativi, i Soggetti Beneficiari (come di seguito definiti) degli stessi e svolgere le ulteriori attività qui di seguito meglio previste (l’**Iniziativa**). A tal fine, nell’ottica dei principi di massima trasparenza e pubblicità, SIMEST ha provveduto a far pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana un avviso pubblico volto a promuovere l’avvio dell’Iniziativa; e
- (F) con la sottoscrizione del presente Accordo: (i) la Banca Aderente intende aderire all’Iniziativa; e (ii) le Parti intendono regolare le procedure operative, nonché i rispettivi diritti e obblighi, in relazione all’Iniziativa.

Tutto ciò premesso, che forma parte integrante e sostanziale del presente Accordo, le Parti convengono e pattuiscono quanto segue.

1. **PREMESSE, ALLEGATI E DEFINIZIONI**

1.1 **Premesse e Allegati**

Le Premesse e gli Allegati al presente Accordo formano parte integrante e sostanziale dello stesso.

1.2 **Definizioni**

Salvo ove diversamente definiti nel presente Accordo, i termini utilizzati nel presente Accordo con le iniziali in lettera maiuscola hanno il significato agli stessi qui di seguito rispettivamente attribuito:

“**Attività di Origination**” indica l’attività da svolgersi dalla Banca Aderente nell’ambito dell’offerta relativa alla competitività internazionale delle imprese e dell’Iniziativa, che prevede - *inter alia* - l’illustrazione ai Soggetti Beneficiari delle principali caratteristiche, requisiti di accesso e finalità delle misure agevolative a valere sul Fondo (ivi inclusi gli Interventi Agevolativi) che meglio si adattano al Progetto del relativo Soggetto Beneficiario.

“**Banca Aderente**” ha il significato attribuito a tale termine in epigrafe al presente Accordo.

“**Classe di rating interno Banca Aderente**” indica la classe di *scoring* attribuita dalla Banca Aderente nell’ambito di ciascuna Istruttoria Banca a ciascun Soggetto Beneficiario, tra quelle

indicate nell'Allegato A (*Sistema di scoring SIMEST/Banca*) al presente Accordo, secondo i criteri ivi previsti.

“Classe di scoring SIMEST” indica la classe di *scoring* attribuita da SIMEST, nell'ambito di ciascuna istruttoria dalla stessa condotta, a ciascun Soggetto Beneficiario, tra quelle indicate nell'Allegato A (*Sistema di scoring SIMEST/Banca*) al presente Accordo, secondo i criteri ivi previsti.

“Comitato Agevolazioni” ha il significato attribuito a tale termine nella Premessa (C) al presente Accordo.

“Codice della Crisi” o **“CCII”**: indica il D. Lgs. n. 14 del 12 gennaio 2019, come di volta in volta modificato e/o integrato.

“Codice Etico” indica il codice, contenente l'insieme dei principi etici di comportamento cui i soggetti che operano per la SIMEST sono tenuti ad uniformarsi, adottato da SIMEST nell'ambito del proprio modello di organizzazione gestione e controllo (il **“Modello 231”**) redatto, adottato ed implementato ai sensi del D.Lgs. 231/2001 (Codice Etico e Modello 231 consultabili sul proprio sito internet al seguente link: [Etica - Simest](#)).

“Comunicazione di Delibera Comitato” indica la comunicazione da inviarsi da parte di SIMEST, mediante posta elettronica certificata, alla Banca Aderente ed al relativo Soggetto Beneficiario, avente ad oggetto gli esiti della Delibera Comitato in relazione a ciascuna Domanda di Finanziamento ricevuta e alla concessione dei relativi Interventi Agevolativi. In caso di esito positivo della Delibera Comitato, la Comunicazione di Delibera Comitato dispone la concessione dei relativi Interventi Agevolativi ed indica: (i) i principali termini e condizioni degli Interventi Agevolativi concessi (ivi incluse le eventuali Garanzie secondo quanto previsto nel presente Accordo); e (ii) le eventuali applicabili Condizioni alla Stipula.

“Condizioni all'Erogazione” indica le condizioni sospensive all'erogazione degli Interventi Agevolativi indicate nel Contratto di Finanziamento SIMEST, ivi inclusa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la sottoscrizione e perfezionamento delle relative Garanzie secondo quanto previsto nel presente Accordo.

“Condizioni alla Stipula” indica le eventuali condizioni sospensive alla stipula del Contratto di Finanziamento SIMEST, così come indicate nella relativa Comunicazione di Delibera Comitato.

“Contratto di Finanziamento Bancario” indica ciascun contratto di finanziamento sottoscritto (ovvero, a seconda del contesto, che sarà sottoscritto) tra la Banca Aderente, in qualità di finanziatore, e il relativo Soggetto Beneficiario, in qualità di prestatore, al fine di regolare la concessione del relativo Finanziamento Bancario e definirne i relativi termini e condizioni, nel rispetto di quanto previsto nel presente Accordo.

“Contratto di Finanziamento SIMEST” indica ciascun contratto di finanziamento sottoscritto (ovvero, a seconda del contesto, che sarà sottoscritto) tra SIMEST, in qualità di finanziatore, e ciascun Soggetto Beneficiario, in qualità di prestatore, al fine di regolare la concessione dei relativi Interventi Agevolativi, e definirne i relativi termini e condizioni, nel rispetto della Normativa Applicabile e del presente Accordo, secondo il modello di volta in volta pubblicato sul Portale SIMEST.

“Contributo” indica l'eventuale cofinanziamento a fondo perduto di cui all'articolo 72, comma 1, lettera d), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni dalla legge

24 aprile 2020, n. 27, da concedersi a valere sulle risorse del «Fondo Promozione Integrata» di cui al medesimo articolo 72, comma 1, lettera d), in favore di un Soggetto Beneficiario da parte di SIMEST ai sensi del Contratto di Finanziamento SIMEST, che potrà essere affiancato a ciascun Finanziamento SIMEST nel rispetto di quanto previsto nella Normativa Applicabile in presenza delle condizioni ivi previste.

“**Decreto Interministeriale**” ha il significato attribuito a tale termine nella Premessa (B) al presente Accordo.

“**Delibera Comitato**” indica la delibera relativa alla concessione di ciascun Intervento Agevolativo adottata (o, a seconda del contesto, da adottarsi) da parte del Comitato Agevolazioni, nella propria assoluta autonomia decisionale, a valere sulle risorse del Fondo.

“**Delibera Quadro**” ha il significato attribuito a tale termine nella Premessa (D) al presente Accordo.

“**Domanda di Finanziamento**” indica la domanda di finanziamento relativa agli Interventi Agevolativi da trasmettersi a SIMEST da parte del Soggetto Beneficiario, per il tramite del Portale SIMEST, unitamente alla ulteriore documentazione prevista dal presente Accordo, ivi incluso il relativo Modello di Sintesi di Delibera Banca Aderente sottoscritto dalla Banca Aderente ad esito di ciascuna Istruttoria Banca che abbia avuto esito positivo, e dalla Normativa Applicabile, redatta secondo il modello pubblicato sul Portale SIMEST e sottoscritta dal Soggetto Beneficiario.

“**Finanziamento Bancario**” indica ciascun finanziamento con una durata sostanzialmente in linea (e in ogni caso non inferiore di oltre 1 anno) o superiore rispetto alla durata del Finanziamento SIMEST alle condizioni di mercato usualmente applicate dalla Banca Aderente anche in assenza di Interventi Agevolativi – da concedersi dalla Banca Aderente ai Soggetti Beneficiari destinatari di un Intervento Agevolativo per il finanziamento del Progetto, nel rispetto dei termini e delle condizioni indicati nel Modello di Sintesi di Delibera Banca Aderente e di quanto previsto nel presente Accordo per un importo almeno pari al 30% dell'ammontare iniziale in linea capitale del relativo Finanziamento Complessivo.

“**Finanziamento Complessivo**” indica, collettivamente, l'Intervento Agevolativo e il Finanziamento Bancario allo stesso associato, a copertura del fabbisogno finanziario relativo al Progetto.

“**Finanziamento SIMEST**” indica ciascun finanziamento di scopo, con obbligo di rimborso, a tasso agevolato, da concedersi da parte di SIMEST ai Soggetti Beneficiari a seguito della Delibera Comitato a valere sulle risorse del Fondo, al fine di finanziare le relative Spese Ammissibili, nel rispetto degli importi minimi e massimi, degli scopi, dei termini e delle condizioni previsti dalla Normativa Applicabile e dal Contratto di Finanziamento SIMEST, per un importo in linea capitale non superiore al 70% del Finanziamento Complessivo.

“**Fondo**” ha il significato attribuito a tale termine nella Premessa (A) al presente Accordo.

“**Garanzie**” indica le garanzie, in forma e sostanza soddisfacenti per SIMEST, che potranno eventualmente assistere in via esclusiva il Finanziamento SIMEST (*i.e.*, fideiussione bancaria, polizza assicurativa o di altro intermediario finanziario abilitato e in ogni caso di gradimento per SIMEST, *cash collateral* ovvero altre eventuali tipologie tempo per tempo accettate da SIMEST), così come indicate dalle relative Circolari operative e dalla Delibera Comitato e secondo quanto previsto nel presente Contratto.

“**Giorno Lavorativo**” indica un qualunque giorno (diverso dal sabato e dalla domenica) in cui le banche operanti sulla piazza di Roma sono aperte per l’esercizio della loro normale attività.

“**Gruppo CDP**” indica società appartenenti al Gruppo Cassa depositi e prestiti.

“**Iniziativa**” ha il significato attribuito a tale termine nella Premessa (E) al presente Accordo.

“**Intervento Agevolativo**” indica il Finanziamento SIMEST e l’eventuale quota di Contributo ad esso associato nonché gli ulteriori interventi agevolativi tempo per tempo previsti nell’ambito delle Operatività del Fondo dalla Normativa Applicabile.

“**Istruttoria Banca**” indica la verifica da svolgersi dalla Banca Aderente, a fronte di ciascuna Manifestazione di Interesse ricevuta, in relazione al Progetto del Soggetto Beneficiario, avente ad oggetto:

- (i) il merito di credito del Soggetto Beneficiario in relazione alla richiesta di affidamento avanzata dallo stesso, corrispondente al fabbisogno finanziario complessivo relativo al Progetto, al netto di eventuali apporti di mezzi propri;
- (ii) l’attribuzione al Soggetto Beneficiario della relativa Classe di *scoring* SIMEST e la corrispondente Classe di *rating* interno Banca Aderente;
- (iii) l’adempimento degli obblighi di *compliance* previsti dalle proprie *policy* e procedure interne e nel rispetto della normativa applicabile in relazione alla richiesta di affidamento ricevuta dal Soggetto Beneficiario;
- (iv) l’adempimento degli obblighi ai sensi della normativa antiriciclaggio applicabili;
- (v) l’adempimento degli obblighi derivanti dalla normativa in materia di *privacy*; nonché
- (vi) le verifiche reputazionali in capo al Soggetto Beneficiario, il tutto coerentemente con le proprie *policy* e procedure tempo per tempo vigenti per analoghi prodotti o operazioni di finanziamento e nel rispetto della normativa applicabile in materia.

“**Legge Fallimentare**”: indica il Regio Decreto n. 267/1942 come di volta in volta modificato e/o integrato (ivi incluso ai sensi del Decreto-Legge 24 agosto 2021, n. 118 così come modificato dalla relativa Legge di conversione 21 ottobre 2021, n. 147).

“**Manifestazione di Interesse**” indica ciascuna Manifestazione di Interesse da parte del Soggetto Beneficiario a finanziare un Progetto avvalendosi degli Interventi Agevolativi e del Finanziamento Bancario della Banca Aderente.

“**Modello di Sintesi di Delibera Banca Aderente**” indica ciascuna comunicazione allegata alla Domanda di Finanziamento, da sottoscrivere dalla Banca Aderente secondo il testo di cui all’Allegato B (*Modello di Sintesi di Delibera Banca Aderente*) al presente Accordo, avente ad oggetto gli esiti di ciascuna Istruttoria Banca svolta dalla Banca Aderente e recante, nello specifico, l’avvenuto completamento dell’*iter* istruttorio interno con esito positivo, la positiva valutazione del merito creditizio e la disponibilità da parte della Banca Aderente a concedere il relativo Finanziamento Bancario determinato in base al fabbisogno finanziario legato al Progetto, al netto di eventuali mezzi propri apportati dal Soggetto Beneficiario; il Modello riporta inoltre i principali termini e condizioni del Finanziamento Bancario, ivi inclusa, in particolare, la tipologia delle eventuali garanzie che assisteranno il suddetto Finanziamento Bancario.

“**Modello di Comunicazione di Scoring SIMEST e Valutazione Antiriciclaggio**” indica ciascuna comunicazione da trasmettersi tramite posta elettronica certificata dalla Banca Aderente a SIMEST secondo il testo di cui all’Allegato D (*Modello di Comunicazione di Scoring SIMEST e valutazione anticiriciclaggio*) al presente Accordo avente ad oggetto

l'indicazione da parte della Banca Aderente della Classe di *scoring* SIMEST corrispondente alla Classe di *rating* interno Banca Aderente e del livello di rischio antiriciclaggio assegnato al Soggetto Beneficiario.

"Normativa Applicabile" indica la normativa, nazionale e dell'Unione europea, tempo per tempo applicabile agli Interventi Agevolativi in relazione a ciascuna Operatività del Fondo, ivi inclusi, a scopo esemplificativo e non esaustivo, il Decreto Interministeriale, le Circolari operative, la Delibera Quadro, nonché qualsiasi altra Legge o atto con forza di Legge, decreto, circolare, delibera del Comitato Agevolazioni e/o fonte normativa, di qualsiasi rango e natura, tempo per tempo applicabile al Fondo e agli Interventi Agevolativi del Fondo.

"Obiettivi Condivisi" indica gli obiettivi, anche in termini di volumi dei Finanziamenti Complessivi, i cui principi e termini generali sono indicati nell'Allegato C (*Obiettivi Banca vs SIMEST*) al presente Accordo, e che saranno, di volta in volta, definiti tra SIMEST e la Banca Aderente.

"Operatività del Fondo" indica l'operatività del Fondo di cui al Decreto Ministeriale nonché ciascuna futura operatività del Fondo ordinaria o straordinaria tempo per tempo istituita ai sensi della Normativa Applicabile.

"Policy di Gruppo Anti-Corruzione" indica il quadro sistematico di riferimento degli strumenti in materia di anticorruzione che il Gruppo CDP ha progettato e attuato nel tempo.

"Portale SIMEST" indica il portale web al seguente indirizzo: <https://simest-org.my.site.com>.

"Procedure Concorsuali" indica qualsivoglia procedura liquidatoria, di crisi e/o di insolvenza, ivi inclusi, a titolo esemplificativo: (a) la liquidazione volontaria; (b) la liquidazione coatta amministrativa; (c) una procedura di risoluzione; (d) una misura di intervento precoce o un provvedimento di amministrazione; e (e) per quanto applicabili, le altre procedure concorsuali, provvedimenti, strumenti, moratorie, misure, piani e/o accordi previsti dal Codice della Crisi ovvero dalla Legge Fallimentare e/o comunque connessi alla liquidazione, al risanamento, alla ristrutturazione dei debiti, alla regolazione dell'insolvenza o dello stato di crisi ovvero la nomina di un curatore, un commissario e/o esperti a tali fini, previsti da leggi, regolamenti, normative comunitarie e/o estere aventi finalità e/o effetti analoghi, per quanto applicabili alle banche (ivi inclusi a titolo esemplificativo e non esaustivo e per quanto applicabili la liquidazione giudiziale di cui al Titolo V del Codice della Crisi e gli altri strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza previsti dal Codice della Crisi quali: il concordato preventivo (liquidatorio o in continuità) ex articoli 84 e ss. del Codice della Crisi, i piani di risanamento attestati ex art. 56 CCII, gli accordi di ristrutturazione dei debiti ai sensi degli articoli 57, 60 e 61 CCII, la convenzione di moratoria ex art. 62 CCII ed il piano di ristrutturazione soggetto ad omologa ex art. 64-bis CCII, nonché ogni istanza finalizzata all'accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza con riserva di deposito di documentazione e/o all'ottenimento di una misura cautelare o protettiva ai sensi del Codice della Crisi, la composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa ed il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio ex artt. 12 ss. CCII, i procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento previsti dal CCII, l'istanza o l'esecuzione di una o più segnalazioni per la anticipata emersione della crisi da parte dei soggetti legittimati, l'amministrazione straordinaria ai sensi del Decreto Legislativo 8 luglio 1999, n. 270, l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza ai sensi del Decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, conv. L. 18 febbraio 2004 n. 39; le procedure previste dalle disposizioni previgenti rispetto al Codice della Crisi (ivi incluse, a titolo

esemplificativo, le procedure di insolvenza e di risoluzione della crisi di cui alla Legge Fallimentare, le procedure di cui alla legge n. 3 del 27 gennaio 2012 ed i procedimenti di cui al D.L. 118 del 24 agosto 2021 (come convertito dalla L. 147 del 21 ottobre 2021) e ogni altra procedura di insolvenza o di risanamento, anche prevista da un ordinamento straniero).

“**Progetto**” indica il programma di investimenti del Soggetto Beneficiario da realizzare con il sostegno finanziario del Finanziamento Bancario, degli Interventi Agevolativi concessi da SIMEST ed eventuali mezzi propri, ammissibile agli Interventi Agevolativi ai sensi della Normativa Applicabile.

“**SIMEST**” ha il significato attribuito a tale termine in epigrafe al presente Accordo.

“**Spese Ammissibili**” indica le spese relative ad un Progetto finanziabili mediante gli Interventi Agevolativi ai sensi della Normativa Applicabile.

“**Soggetto Beneficiario**” indica ciascun soggetto che può beneficiare (o, a seconda del contesto, che beneficia) degli Interventi Agevolativi, avente i requisiti di cui alla Normativa Applicabile e del Finanziamento Bancario.

1.3 Interpretazione

Nel presente Accordo, salvo espressa disposizione contraria:

- (i) il riferimento ad una **disposizione di legge** o alla **normativa** è un riferimento a detta disposizione estesa, applicata, modificata o riemanata e comprende ogni legislazione di secondo grado o secondaria, anche regolamentare;
- (ii) il riferimento ad una **Clausola**, a un **Paragrafo** o ad un **Allegato** è un riferimento ad una clausola, a un paragrafo o ad un allegato del presente Accordo;
- (iii) il riferimento ad una **persona** (ivi incluse le Parti) comprende i suoi successori di diritto;
- (iv) ove un qualsiasi termine del presente Accordo cada in un giorno diverso da un Giorno Lavorativo, il medesimo termine si intenderà posticipato al Giorno Lavorativo immediatamente successivo del medesimo mese di calendario (qualora ve ne sia uno) ovvero anticipato al Giorno Lavorativo immediatamente precedente (qualora non ve ne siano);
- (v) salvo disposizione contraria, un riferimento a **mese** o **mesi** è un riferimento ad un periodo avente inizio in un giorno di un mese solare e avente termine il giorno numericamente corrispondente del mese solare successivo o del mese solare in cui il predetto periodo avrà termine, ad eccezione di quanto segue:
 - (a) qualora il giorno numericamente corrispondente non sia un Giorno Lavorativo, il periodo avrà termine il Giorno Lavorativo successivo in detto mese (qualora ve ne sia uno) o il Giorno Lavorativo precedente (qualora non ve ne siano);
 - (b) qualora non esista un giorno numericamente corrispondente in tale mese, il predetto periodo avrà termine l'ultimo Giorno Lavorativo di detto mese;
- (vi) le rubriche contenute nel presente Accordo non influiscono sull'interpretazione del medesimo;

- (vii) i termini definiti nel presente Articolo 1 (Premesse, Allegati e Definizioni) potranno essere utilizzati indifferentemente al singolare o al plurale conservando il significato loro attribuito ai sensi della relativa definizione.

2. OGGETTO DELL'ACCORDO

- 2.1** Con il presente Accordo, le Parti intendono definire le procedure operative relative all'implementazione dell'Iniziativa, nonché i reciproci diritti ed obblighi al riguardo.
- 2.2** Le Parti, in particolare, si danno atto che l'Iniziativa prevede, congiuntamente alla concessione degli Interventi Agevolativi da parte di SIMEST ai sensi del Contratto di Finanziamento SIMEST, tra l'altro:
- (i) la concessione da parte della Banca Aderente in favore del Soggetto Beneficiario di un Finanziamento Bancario destinato a finanziare quota parte del Progetto ai sensi del Contratto di Finanziamento Bancario; e
 - (ii) lo svolgimento da parte della Banca Aderente dell'Attività di Origination, di ciascuna Istruttoria Banca e delle altre attività previste nel presente Accordo.
- 2.3** Le disposizioni del presente Accordo si applicano a tutti i Contratti di Finanziamento SIMEST (e connessi Interventi Agevolativi) sottoscritti da SIMEST ed ai Contratti di Finanziamento Bancario sottoscritti dalla Banca Aderente nell'ambito dell'Iniziativa in esecuzione del presente Accordo.
- 2.4** Fatta eccezione per l'eventuale applicazione di ulteriori specifici accordi sottoscritti tra le Parti, il presente Accordo troverà, altresì, applicazione in relazione a qualsiasi Operatività del Fondo nel rispetto della Normativa Applicabile. Al riguardo, resta inteso che la Banca Aderente si impegna a cooperare in buona fede con SIMEST in relazione alla sottoscrizione di qualsiasi modifica del presente Accordo che dovesse rendersi necessaria o opportuna al fine di adeguare il contenuto del presente Accordo alle Operatività del Fondo di volta in volta istituite ai sensi e nel rispetto della Normativa Applicabile.
- 2.5** A scopo di chiarezza, la Banca Aderente prende atto ed accetta che: (i) non sussiste alcuna esclusiva della Banca Aderente in merito all'Iniziativa, essendo la medesima aperta a qualsiasi banca che ne faccia richiesta e che sia in possesso dei requisiti a tal riguardo necessari, con l'obiettivo della massima diffusione dell'Iniziativa presso il sistema bancario; e (ii) la sottoscrizione del presente Accordo non implica il conferimento alla Banca Aderente di alcun potere di rappresentanza di SIMEST.

3. COMPETENZE DI SIMEST NELL'AMBITO DELL'INIZIATIVA

Le Parti convengono che, ai fini dell'implementazione dell'Iniziativa, sarà competenza di SIMEST porre in essere le seguenti attività:

- (i) comunicare alla Banca Aderente, tempestivamente a seguito della pubblicazione dell'avviso sul sito *internet* di SIMEST, ogni eventuale variazione alle linee di intervento in essere (con evidenza delle modifiche apportate) e/o le nuove linee di

intervento, nonchè la data a decorrere dalla quale sarà possibile presentare Domande di Finanziamento a valere sulle stesse in relazione all'Iniziativa;

- (ii) su richiesta della Banca Aderente, impartire specifiche direttive su questioni applicative e/o interpretative di particolare rilievo in relazione all'Iniziativa;
- (iii) svolgere l'istruttoria dell'operazione e le verifiche ad essa demandate ai sensi della Normativa Applicabile in merito a ciascuna Domanda di Finanziamento presentata dal Soggetto Beneficiario per il finanziamento di quota parte del Progetto per la proposta di Delibera al Comitato. Rimane inteso che nei casi in cui la Banca Aderente, come riportato nel paragrafo 4 (ii) che segue, abbia comunicato nel Modello di Sintesi di Delibera l'assenza di garanzie sul Finanziamento Bancario e la classe di *scoring* SIMEST assegnata al Soggetto Beneficiario preveda la richiesta di Garanzie sul Finanziamento SIMEST, SIMEST procederà ad acquisire le Garanzie secondo la propria policy;
- (iv) inviare alla Banca Aderente ed al Soggetto Beneficiario, tramite posta elettronica certificata, la Comunicazione di Delibera Comitato, con evidenza dell' impegno di SIMEST all'erogazione dell' Intervento Agevolativo soggetto in ogni caso al verificarsi delle applicabili Condizioni alla Stipula, alla sottoscrizione del Contratto di Finanziamento SIMEST ed al soddisfacimento delle Condizioni all'Erogazione previste dal Contratto di Finanziamento SIMEST, ivi incluse eventuali Garanzie richieste al Soggetto Beneficiario;
- (v) dare tempestiva comunicazione scritta alla Banca Aderente, mediante posta elettronica certificata, dell'intervenuta sottoscrizione con il Soggetto Beneficiario del Contratto di Finanziamento SIMEST;
- (vi) informare la Banca Aderente, entro 30 (trenta) giorni di calendario dalla data in cui se ne abbia avuto conoscenza, del verificarsi di uno qualsiasi dei seguenti eventi:
 - (a) l'esito negativo della delibera del Comitato Agevolazioni;
 - (b) l'eventuale rinuncia da parte del Soggetto Beneficiario agli Interventi Agevolativi;
 - (c) un qualsiasi inadempimento del Soggetto Beneficiario ai propri obblighi assunti (ovvero di violazioni rispetto alle dichiarazioni e garanzie dallo stesso rese) ai sensi del Contratto di Finanziamento SIMEST ovvero il verificarsi di eventi che implicino il rimborso anticipato integrale dello stesso ovvero che possano determinare la risoluzione (o il recesso dal, o la decadenza del Soggetto Beneficiario dal beneficio del termine ai sensi) del Contratto di Finanziamento SIMEST; e/o
 - (d) un qualsiasi evento che possa determinare la revoca degli Interventi Agevolativi, e
- (vii) in ogni caso, prestare la ragionevole cooperazione in favore della Banca Aderente nella misura necessaria al fine di permettere l'esecuzione degli obblighi della stessa

ai sensi del presente Accordo.

4. **COMPETENZE DELLA BANCA ADERENTE NELL'AMBITO DELL'INIZIATIVA**

Le Parti convengono che, ai fini dell'implementazione dell'Iniziativa, sarà competenza della Banca Aderente porre in essere le seguenti attività:

- (i) svolgere l'Attività di Origination, promuovendo l'Iniziativa presso la propria clientela (tenuto conto delle finalità proprie di ogni Intervento Agevolativo di SIMEST nell'ambito dei finanziamenti agevolati per l'internazionalizzazione a valere sul Fondo);
- (ii) svolgere ciascuna Istruttoria Banca nel rispetto di quanto previsto nel presente Accordo e, in caso di esito positivo della stessa, rilasciare al Soggetto Beneficiario il relativo Modello di Sintesi di Delibera Banca Aderente, con evidenza delle caratteristiche del Finanziamento Bancario (durata e importo) ivi incluse le eventuali tipologie di garanzie richieste. Resta inteso che, ove il Finanziamento Bancario non preveda garanzie e la classe di *scoring* SIMEST assegnata al Soggetto Beneficiario preveda, al contrario, la richiesta di Garanzie sulla quota del Finanziamento SIMEST, SIMEST acquisirà le Garanzie secondo la propria policy;
- (iii) comunicare a SIMEST, a mezzo posta elettronica certificata, la Classe di *scoring* SIMEST corrispondente alla Classe di *rating* interno della Banca Aderente, mediante invio di una comunicazione redatta secondo il Modello di Comunicazione di Scoring SIMEST e Valutazione Antiriciclaggio, entro 5 (cinque) Giorni Lavorativi successivi all'espressa richiesta da parte di SIMEST, subordinatamente all'avvenuta presentazione della Domanda di Finanziamento a SIMEST da parte del Soggetto Beneficiario;
- (iv) comunicare a SIMEST, in relazione alle attività in materia di antiriciclaggio di cui al decreto legislativo n. 231/2007 e successive modificazioni e integrazioni, il livello di rischio di riciclaggio (a titolo esemplificativo "basso", "medio" e "alto") associato al Soggetto Beneficiario. Fermo quanto precede, SIMEST svolgerà in autonomia le attività funzionali per il proprio adempimento degli obblighi in materia di antiriciclaggio previsti a proprio carico in relazione agli Interventi Agevolativi, nel rispetto della Normativa Applicabile;
- (v) effettuare, in relazione al Finanziamento Bancario, tutte le necessarie verifiche e adempimenti di *compliance*, coerentemente con le proprie *policy* e procedure tempo per tempo vigenti per analoghi prodotti o operazioni di finanziamento e nel rispetto della normativa applicabile in materia;
- (vi) dare tempestiva comunicazione scritta a SIMEST ed in ogni caso entro 30 (trenta) giorni di calendario dalla relativa data di sottoscrizione, mediante posta elettronica certificata, dell'intervenuta sottoscrizione con il Soggetto Beneficiario del Contratto di Finanziamento Bancario, e del perfezionamento delle eventuali garanzie;
- (vii) informare SIMEST, entro 30 (trenta) giorni di calendario dalla data in cui se ne abbia

avuto conoscenza (utilizzando la diligenza richiesta ad un istituto bancario nell'ambito della propria ordinaria attività), in caso di effettiva sottoscrizione del Contratto di Finanziamento Bancario e fintantoché lo stesso sia in essere, del verificarsi di:

- (a) qualsiasi inadempimento del Soggetto Beneficiario ai propri obblighi assunti (ovvero di violazioni rispetto alle dichiarazioni e garanzie dallo stesso rese) ai sensi del Contratto di Finanziamento Bancario ovvero il verificarsi di eventi che implicino il rimborso anticipato integrale dello stesso ovvero che possano determinare la risoluzione (o il recesso dal, o la decadenza del Soggetto Beneficiario dal beneficio del termine ai sensi del) Contratto di Finanziamento Bancario; e/o
- (b) qualsiasi mutamento sostanzialmente pregiudizievole nella situazione giuridica, patrimoniale o finanziaria del Soggetto Beneficiario rispetto alla data di sottoscrizione del Contratto di Finanziamento SIMEST ovvero qualsiasi evento che possa pregiudicare in maniera sostanziale il merito di credito del Soggetto Beneficiario ovvero la capacità dello stesso di far fronte alle obbligazioni assunte in relazione al Finanziamento Complessivo. Fermo quanto precede, resta inteso che in caso di peggioramento del profilo di rischio del Soggetto Beneficiario durante il periodo di rimborso dei Finanziamenti, la valutazione di SIMEST e della Banca Aderente sulla previsione di eventuali garanzie accessorie rimane autonoma e indipendente;
- (viii) fare tutto quanto in suo potere, senza alcuna obbligazione di risultato, ai fini del raggiungimento degli Obiettivi Condivisi;
- (ix) partecipare, con cadenza mensile con riferimento al primo monitoraggio post firma dell'Accordo e, successivamente a tale data, con cadenza trimestrale (al 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre di ciascun anno) ad incontri periodici tra SIMEST e la Banca Aderente, al fine di condividere lo stato di avanzamento degli Obiettivi Condivisi e valutare eventuali azioni ai fini del raggiungimento degli stessi; e
- (x) in ogni caso, prestare la ragionevole cooperazione in favore di SIMEST nella misura necessaria al fine di permettere l'esecuzione degli obblighi della stessa ai sensi del presente Accordo.

Resta inteso che le attività e le verifiche da svolgersi da parte della Banca Aderente nell'ambito dell'Iniziativa saranno limitate a quelle indicate nel presente Accordo, restando inteso, in particolare, che la Banca Aderente non sarà responsabile nei confronti di SIMEST nel caso in cui le dichiarazioni rese dal Soggetto Beneficiario ai fini dell'accesso o del mantenimento in essere degli Interventi Agevolativi risultino non veritiere o mendaci, fatto salvo il caso di dolo o colpa grave della Banca Aderente.

5. TERMINI E CONDIZIONI DEL FINANZIAMENTO COMPLESSIVO

Le Parti si danno atto e accettano che:

- (i) ciascun Contratto di Finanziamento SIMEST sarà sottoscritto tra SIMEST e il

Soggetto Beneficiario nel rispetto di quanto previsto nel presente Accordo e nella Normativa Applicabile;

- (ii) l' Intervento Agevolativo sarà concesso nei limiti e alle condizioni previsti dalla vigente normativa europea in materia di aiuti di importanza minore ("*de minimis*") e comunque in conformità con la normativa europea in materia di aiuti di Stato;
- (iii) ciascun Contratto di Finanziamento Bancario sarà sottoscritto tra la Banca Aderente e il relativo Soggetto Beneficiario secondo i termini e le condizioni che saranno liberamente negoziati tra gli stessi nel rispetto di quanto previsto dal presente Accordo;
- (iv) non sussiste alcun vincolo di solidarietà tra SIMEST e la Banca Aderente in relazione alle obbligazioni dalle stesse rispettivamente assunte nel Contratto di Finanziamento SIMEST e nel Contratto di Finanziamento Bancario (ivi incluse, a titolo esemplificativo, le obbligazioni relative all'erogazione, rispettivamente, degli Interventi Agevolativi e del Finanziamento Bancario, né ai fini di qualsiasi onere, anche fiscale, agli stessi connesso);
- (v) SIMEST resterà totalmente estranea e non assumerà alcuna responsabilità, ruolo o altro onere in relazione al Finanziamento Bancario di cui non sarà in alcun modo parte; analogamente, fermi restando gli obblighi dalla stessa assunti ai sensi del presente Accordo, la Banca Aderente resterà totalmente estranea e non assumerà alcuna responsabilità, ruolo o altro onere in relazione al Contratto di Finanziamento SIMEST, di cui non sarà in alcun modo parte;
- (vi) le Garanzie (ove previste) garantiranno esclusivamente il Finanziamento SIMEST. Al riguardo, in particolare, si precisa che ciascuna Delibera Comitato prevedrà in ogni caso la concessione, a garanzia del Finanziamento SIMEST, delle relative Garanzie applicabili secondo quanto previsto nelle Circolari operative ed in linea con le policy interne di SIMEST, il cui perfezionamento costituirà Condizione all'Erogazione ai sensi del Contratto di Finanziamento SIMEST;
- (vii) i crediti derivanti dall'erogazione del Finanziamento SIMEST sono muniti di privilegio ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123; e
- (viii) qualsiasi impegno di SIMEST all'erogazione del relativo Intervento Agevolativo rimarrà soggetto in ogni caso al verificarsi delle applicabili Condizioni alla Stipula, alla sottoscrizione del Contratto di Finanziamento SIMEST ed al soddisfacimento delle Condizioni all'Erogazione previste dal Contratto di Finanziamento SIMEST.

6. DICHIARAZIONI E GARANZIE DELLA BANCA ADERENTE

6.1 La Banca Aderente rende in favore di SIMEST le seguenti dichiarazioni e garanzie:

- (a) di essere una banca regolarmente costituita e validamente operante ai sensi della legge italiana autorizzata all'esercizio dell'attività bancaria di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (come di volta in volta modificato e

integrato) e di disporre di tutte le autorizzazioni, licenze, poteri e deleghe societarie per legittimamente sottoscrivere il presente Accordo e adempiere le obbligazioni ivi previste in virtù e in conformità del medesimo e della Normativa Applicabile;

- (b) la sottoscrizione e conclusione del presente Accordo, nonché l'adempimento delle obbligazioni in esso previste:
 - (i) rientrano nell'oggetto sociale della Banca Aderente;
 - (ii) sono stati debitamente autorizzati e approvati dai competenti organi interni della Banca Aderente;
 - (iii) non richiedono l'autorizzazione, il nulla osta o il consenso da parte di alcuna pubblica amministrazione, ente o autorità dello Stato Italiano, salvo per quelle autorizzazioni, nulla osta e consensi che sono già stati ottenuti dalla Banca Aderente;
 - (iv) non costituiscono una violazione di alcun obbligo, rinuncia di alcun diritto o superamento di alcun limite da parte della Banca Aderente o dei suoi amministratori, previsti da:
 - (a) il proprio atto costitutivo;
 - (b) il proprio statuto;
 - (c) leggi, norme e regolamenti vigenti in Italia, ivi inclusa, la Normativa Applicabile;
 - (d) contratti, atti, accordi, documenti o altri patti vincolanti per la Banca Aderente; ovvero
 - (e) eventuali provvedimenti giudiziari, sentenze, lodi arbitrali, ingiunzioni, ordinanze o decreti vincolanti o aventi efficacia sulla Banca Aderente o sul suo patrimonio;
- (c) il presente Accordo dà luogo ad obbligazioni legittime, valide e vincolanti per la Banca Aderente;
- (d) la Banca Aderente è solvente e per quanto a sua conoscenza, non esistono fatti o circostanze che potrebbero renderla insolvente o in stato di crisi o incapace di adempiere puntualmente e diligentemente le proprie obbligazioni o esporla a eventuali Procedure Concorsuali, né è stata adottata alcuna misura societaria per la liquidazione, la risoluzione o lo scioglimento della Banca Aderente, né sono stati intrapresi nei suoi confronti altri atti che possano influire negativamente sulla sua possibilità e capacità di eseguire le obbligazioni assunte con il presente Accordo, né la Banca Aderente verserà in stato di insolvenza o in stato di crisi in conseguenza della sottoscrizione ed esecuzione del presente Accordo;

- (e) non sono state avviate, né sono pendenti, né, per quanto a conoscenza della Banca Aderente, sono incombenti azioni o procedure amministrative da parte o innanzi a qualsiasi autorità giudiziaria o altro ufficio che possano determinare un effetto negativo rilevante sulla attività d'impresa o sulla posizione economico-finanziaria della Banca Aderente;
- (f) la Banca Aderente non ha riportato condanne, ai sensi del decreto legislativo n. 231/01, passate in giudicato, né altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, né sono state emesse nei suoi confronti sentenze di applicazione della pena su richiesta ex articolo 444 c.p.p., ovvero di analoga normativa ai sensi della legge applicabile;
- (g) la Banca Aderente non è soggetta a misure cautelari, anche di tipo interdittivo, quantunque sospese, previste dal decreto legislativo n. 231/01;
- (h) la Banca Aderente ha adottato nell'ambito della propria struttura aziendale adeguate procedure interne e cautele necessarie al fine della prevenzione degli illeciti a cui si applica il decreto legislativo n. 231/01;
- (i) la Banca Aderente dichiara di conoscere integralmente le principali caratteristiche relative agli Interventi Agevolativi, così come di volta in volta pubblicate da SIMEST sul proprio sito internet, utili ai fini dello svolgimento dell'Attività di Origination; e
- (j) la Banca Aderente dichiara di aver preso visione del Codice Etico, del Modello 231 e della Policy di Gruppo Anti-Corruzione di SIMEST, disponibili sul sito internet di SIMEST, di conoscerne integralmente il contenuto e si impegna a non attuare alcun comportamento diretto ad indurre e/o obbligare a violare i principi specificati nei suddetti documenti nei confronti di:
 - (i) persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione, o di direzione di SIMEST o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale;
 - (ii) persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui al romanino (i); e
 - (iii) collaboratori esterni di SIMEST.

6.2 Le dichiarazioni e garanzie contenute nel precedente Paragrafo 6.1 si intenderanno rese alla data di sottoscrizione del presente Accordo e si intenderanno ripetute e confermate per tutta la durata dello stesso, con riferimento ai fatti e alle circostanze di volta in volta esistenti.

6.3 La Banca Aderente si impegna a comunicare a SIMEST tempestivamente, e comunque entro 10 (dieci) Giorni Lavorativi decorrenti dal momento in cui ne abbia avuto conoscenza, il verificarsi di qualsiasi evento o circostanza che renda anche solo una delle dichiarazioni di cui al presente Articolo 6 (*Dichiarazioni e garanzie della Banca Aderente*), in tutto o in parte, non corretta, incompleta o mendace.

6.4 Fermo restando ogni altro diritto in capo a SIMEST ai sensi del presente Accordo o per legge, la Banca Aderente si impegna a risarcire, indennizzare e manlevare SIMEST per ogni danno,

perdita, costo, passività, pregiudizio o spesa, debitamente documentati (ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo, le spese e gli onorari legali, nonché l'IVA eventualmente applicata sui medesimi) che SIMEST abbia avuto a sopportare o subire in conseguenza della non veridicità, incompletezza o non correttezza di qualsiasi dichiarazione e garanzia rilasciata dalla Banca Aderente ai sensi del presente Articolo 6 (*Dichiarazioni e garanzie della Banca Aderente*).

7. ONERI, SPESE E COMMISSIONI

Nessun compenso, remunerazione, rimborso spese, indennizzo, commissione, provvigione o risarcimento a qualsiasi titolo è dovuta da parte di SIMEST in favore della Banca Aderente in relazione al presente Accordo e/o al Finanziamento Complessivo e la Banca Aderente rinuncia ora per allora, irrevocabilmente, ad ogni pretesa di pagamento nei confronti di SIMEST o a valere sul Fondo.

Al contempo nessun compenso, remunerazione, rimborso spese, indennizzo, commissione, provvigione o risarcimento a qualsiasi titolo è dovuta da parte della Banca Aderente in favore di SIMEST in relazione al presente Accordo e/o al Finanziamento Complessivo e SIMEST rinuncia ora per allora, irrevocabilmente, ad ogni pretesa di pagamento nei confronti della Banca Aderente (senza pregiudizio per eventuali responsabilità da inadempimento).

La Banca Aderente dichiara e garantisce che, nell'ambito dell'Iniziativa, l'agevolazione del Finanziamento SIMEST è ad integrale beneficio dei Soggetti Beneficiari e che, pertanto, la stessa Banca Aderente non ne beneficia neanche indirettamente né parzialmente.

8. COMUNICAZIONI

8.1 Salvo ove diversamente previsto in via espressa nel presente Accordo, tutte le comunicazioni relative al presente Accordo devono essere effettuate tramite posta elettronica certificata.

8.2 I messaggi di posta elettronica certificata dovranno essere inviati ai seguenti indirizzi (presso i quali le Parti eleggono domicilio ai fini del presente Accordo) ovvero ai diversi indirizzi di ciascuna Parte che saranno comunicati per iscritto all'altra Parte nel rispetto di quanto previsto nel presente Accordo:

Per SIMEST:
Direzione Export e Finanza Agevolata

efa@simest.it

Per la Banca Aderente:

[•]

[Per le comunicazioni ufficiali relative al presente accordo:

Per le comunicazioni operative relative alle singole operazioni, le comunicazioni dovranno

essere trasmesse all'indirizzo di posta elettronica certificata della filiale di riferimento indicata nel Modello di Sintesi di Delibera)]

9. RISOLUZIONE/RECESSO

(a) SIMEST avrà la facoltà di risolvere il presente Accordo, ai sensi degli articoli 1454 e/o 1456 del codice civile ovvero di recedere dal presente Accordo ai sensi dell'articolo 1373 del codice civile, con efficacia *ex nunc*, al verificarsi di uno qualsiasi dei seguenti eventi:

- (i) la Banca Aderente sia inadempiente agli obblighi da essa assunti ai sensi del presente Accordo;
- (ii) le dichiarazioni da essa rese dalla Banca Aderente ai sensi del presente Accordo siano o si rivelino non complete, non veritiere o non corrette;
- (iii) la Banca Aderente versi in stato di insolvenza o di crisi o sia sottoposta ad una qualsiasi Procedura Concorsuale; ovvero
- (iv) venga meno in capo alla Banca Aderente anche uno solo dei requisiti necessari per poter agire quale Banca Aderente ai fini del presente Accordo o dell'Iniziativa.

La Banca Aderente si impegna a risarcire, manlevare e comunque tenere indenne SIMEST rispetto ad ogni costo, spesa, perdita, passività, onere o pregiudizio sostenuto da, o richiesto a, SIMEST, in ogni caso debitamente documentato, derivante dal verificarsi dei suddetti eventi.

(b) Resta in ogni caso inteso che entrambe le Parti potranno recedere dal presente Accordo, mediante comunicazione scritta da inviarsi all'altra parte mediante posta elettronica certificata, restando inteso che le pattuizioni del presente Accordo e gli obblighi delle Parti qui previsti continueranno ed essere pienamente efficaci e vincolanti secondo i relativi termini e condizioni con riferimento ai rapporti già in essere alla relativa data di recesso, ivi incluso in relazione alle Domande di Finanziamento già sottoposte a SIMEST a tale data.

10. MISCELLANEA

10.1 Le Parti garantiscono reciprocamente l'applicazione dei migliori standard di professionalità richiesti per l'espletamento delle specifiche attività a carico di ciascuna di esse ai sensi del presente Accordo.

10.2 La Banca Aderente prende atto che l'Iniziativa prevede che l'utilizzo delle risorse a valere sul Fondo al fine dell'erogazione dei Finanziamenti Agevolati avvenga sulla base di una procedura c.d. a sportello, sulla base dell'ordine cronologico di ricezione delle relative richieste e di completamento dell'istruttoria, fino ad esaurimento delle stesse. Resta pertanto inteso che SIMEST non sarà in alcun modo responsabile nei confronti delle Banche Aderenti ove l'erogazione degli Interventi Agevolativi non sia possibile alla luce dell'esaurimento delle risorse del Fondo ovvero a seguito di modifiche apportate alla Normativa Applicabile.

- 10.3** Fermi restando tutti i termini di cui al presente Accordo, il presente Accordo sarà efficace fino alla data di integrale estinzione di tutti i rapporti e operazioni tra le Parti dallo stesso derivanti secondo quanto previsto nel presente Accordo.
- 10.4** Ciascuna Parte non potrà cedere i propri diritti e/o obblighi ai sensi del presente Accordo né i rispettivi crediti dallo stesso nascenti, salvo il preventivo consenso dell'altra Parte ovvero nell'ambito di operazioni straordinarie (ad es. cessioni di aziende o rami d'aziende o di rapporti giuridici in blocco, scissioni, fusioni).
- 10.5** L'eventuale mancato o ritardato esercizio da parte di ciascuna delle Parti di qualsiasi diritto, rimedio, potere o privilegio previsto ai sensi del presente Accordo non potrà intendersi come rinuncia agli stessi, né l'esercizio isolato o parziale di qualsiasi diritto, rimedio, potere o privilegio ai sensi del presente Accordo precluderà l'esercizio di altri o ulteriori diritti, rimedi, poteri o privilegi. I diritti, rimedi, poteri e privilegi qui previsti sono cumulativi e non escludono altri diritti, rimedi, poteri e privilegi conferiti dalla legge.
- 10.6** Il presente Accordo costituisce l'intero accordo raggiunto dalle Parti in merito al suo oggetto e supera e annulla ogni precedente intesa o accordo, scritto o orale, tra le Parti stesse, fermi restando eventuali ulteriori accordi sottoscritti tra le Parti in relazione ad ulteriori Operatività del Fondo, che rimarranno pienamente efficaci secondo quanto ivi previsto. Qualsiasi pattuizione che modifichi, integri o sostituisca il presente Accordo sarà valida solo se concordata e approvata per iscritto dalle Parti.
- 10.7** In parziale deroga a quanto previsto nel precedente Paragrafo, la Banca Aderente riconosce e accetta che SIMEST potrà apportare, previa apposita informativa alla Banca Aderente, aggiornamenti di natura meramente tecnica al presente Accordo e ai relativi Allegati, successivamente alla data di sottoscrizione del presente Accordo, dandone comunicazione con congruo anticipo alla Banca Aderente antecedentemente alla data di entrata in vigore dei predetti aggiornamenti. Resta altresì inteso che la Banca Aderente si impegna, a sua volta, a comunicare prontamente a SIMEST eventuali variazioni rispetto alle voci dell'Allegato A (*Sistema di scoring SIMEST /Banca*) al presente Accordo di propria competenza (*i.e.*, "*Classe di scoring Banca*" e "*PD Banca*") e, a decorrere dalla data di ricezione da parte di SIMEST di tale comunicazione, il contenuto dell'Allegato A (*Sistema di scoring SIMEST /Banca*) al presente Accordo si intenderà modificato di conseguenza.
- 10.8** Ciascuna Parte sosterrà i costi, le spese e le tasse dalla stessa incorsi per la negoziazione, strutturazione, sottoscrizione ed esecuzione del presente Accordo.
- 10.9** Il trattamento di dati personali afferenti ai Contratti di Finanziamento SIMEST, effettuato anche senza l'ausilio di strumenti elettronici, nonché la comunicazione e/o diffusione degli stessi, devono essere effettuati nel rispetto della normativa in materia di tutela dei dati personali di cui al Regolamento (UE) n. 679/2016, al decreto legislativo n.196/2003, e al decreto legislativo n. 101/2018 e successive integrazioni e modificazioni, nonché ai provvedimenti dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.
- 10.10** Ciascuna delle Parti si impegna a mantenere il più stretto riserbo sulle informazioni di cui venga a conoscenza in dipendenza della conclusione o esecuzione del presente Accordo e

delle operazioni in esso contemplate, salvo che: (i) tali informazioni siano o divengano di pubblico dominio; ovvero (ii) la loro divulgazione sia necessaria in base a disposizioni di legge o di regolamento o ordine di autorità pubblica, amministrativa, giudiziale o arbitrale ovvero (iii) vengano comunicate a propri consulenti tenuti al segreto professionale, ovvero (iv) sia necessario o opportuno per azionare diritti derivanti dal presente Accordo. Resta ferma, comunque, la facoltà delle Parti di portare a conoscenza della competente autorità di vigilanza e/o di controllo ovvero di altre entità del proprio gruppo di appartenenza (ivi inclusi i relativi amministratori, funzionari e dipendenti) le informazioni che le Parti considerino necessarie.

11. LEGGE APPLICABILE – FORO COMPETENTE

- (a) Il presente Accordo è regolato dalla legge italiana e sarà interpretato ai sensi della stessa.
- (b) Qualunque controversia dovesse sorgere tra le Parti in ordine alla validità, interpretazione, esecuzione, risoluzione del presente Accordo, e degli atti conseguenti o comunque connessi, sarà di esclusiva competenza del Tribunale di Roma, fatto salvo per le competenze inderogabili di legge.

Allegati:

Allegato A (*Sistema di scoring SIMEST/Banca*)

Allegato B (*Modello di Sintesi di Delibera Banca Aderente*)

Allegato C (*Obiettivi Banca vs Simest*)

Allegato D (*Modello di Comunicazione di Scoring SIMEST e valutazione antiriciclaggio*)

[luogo/data]

Società Italiana per le Imprese all'Estero - SIMEST S.p.A.

[Banca Aderente]

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1341 del codice civile, la Banca Aderente dichiara altresì di approvare specificamente le seguenti clausole dell'Accordo: [Articoli 2.4 e 2.5, Articolo 3 (*Competenze di SIMEST nell'ambito dell'iniziativa*); Articolo 4 (*Competenze della Banca Aderente nell'ambito dell'iniziativa*); Articolo 5 (*Termini e condizioni del finanziamento complessivo*); Articolo 6 (*Dichiarazioni e garanzie della Banca Aderente*); Articolo 7 (*Oneri, spese e commissioni della Banca Aderente*); Articolo 9 (*Risoluzione/Recesso*); Articolo 10.7; Articolo 11 (*Legge applicabile – Foro competente*)].

[Banca Aderente]
